

**Causa C-760/23 [Shanov]<sup>i</sup>****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

8 dicembre 2023

**Giudice del rinvio:**

Rayonen sad Plovdiv (Tribunale distrettuale di Plovdiv, Bulgaria)

**Data della decisione di rinvio:**

28 settembre 2023

**Ricorrente:**

«EVN Bulgaria Toplofikatsia» EAD

**Resistente:**

OZ

**Oggetto del procedimento principale**

Domanda di pagamento della fornitura di energia termica a un appartamento

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Compatibilità della normativa nazionale relativa al calcolo dei consumi di energia termica in un edificio in regime di condominio con gli articoli 101, 107 e 169 TFUE, con l'articolo 13 della direttiva 2006/32 e con l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/27; fondamento giuridico: articolo 267 TFUE.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio che non corrisponde al nome autentico di nessuna delle parti del procedimento.

modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, nonché l'articolo 169 TFUE ostino al pagamento di costi per l'energia termica irradiata dall'impianto di un edificio se le scale e i corridoi ivi presenti non sono dotati di radiatori.

2) Se l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/27/UE e l'articolo 169 TFUE precludano a un fornitore di servizi di teleriscaldamento la possibilità di esigere, sulla base di una normativa nazionale, un corrispettivo per il consumo di energia termica rilasciata da un impianto di un edificio se il quantitativo di energia termica è determinato sulla base di una formula sviluppata dall'amministrazione che

– introduce un fattore per la determinazione della quota di potenza installata dell'impianto dell'edificio rispetto alla potenza complessiva dell'impianto di riscaldamento, senza che emerga chiaramente in che modo detto fattore viene determinato;

– si basa su una potenza installata dell'impianto dell'edificio che non tiene conto delle potenze effettivamente installate;

– non tiene conto della temperatura del mezzo di scambio termico nell'impianto dell'edificio;

– muove dall'assunto che l'impianto sia mantenuto sempre in funzione a piena potenza;

– non tiene conto delle specifiche modalità di funzionamento delle diverse tipologie di sistemi di riscaldamento (nel caso di specie: Tichelmann) e le considera equivalenti dal punto di vista del funzionamento;

– presuppone automaticamente una temperatura media di 19 °C per l'edificio in regime di condominio.

3) Se l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/27 e l'articolo 169 TFUE precludano a un fornitore di servizi di teleriscaldamento la possibilità di esigere, sulla base di una normativa nazionale, un corrispettivo per il consumo di energia termica per acqua calda, se il quantitativo di energia termica è determinato sulla base di una formula sviluppata dall'amministrazione che non tiene conto della temperatura massima sino a cui l'acqua calda deve essere riscaldata e fornita agli utenti o di quanta energia termica sia necessaria ai fini di detto riscaldamento e che non considera i metri cubi di acqua calda consumata dagli utenti, e in base alla cui applicazione nella stagione di riscaldamento invernale viene sempre calcolato un quantitativo di acqua doppio rispetto all'estate.

4) Se l'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva

93/76/CEE del Consiglio, l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/27 e l'articolo 169 TFUE precludano a un fornitore di servizi di teleriscaldamento la possibilità di esigere, sulla base di una normativa nazionale, un corrispettivo per il consumo di energia termica rilasciata da un impianto di un edificio in regime di condominio in proporzione ai volumi riscaldabili degli appartamenti in base alla planimetria, senza considerare il quantitativo di energia termica effettivamente rilasciato nel rispettivo appartamento in linea con la capacità tecnica degli impianti di riscaldamento.

Se ai fini della risposta alla precedente questione rilevi il fatto che, in base alla normativa nazionale, l'energia termica dell'impianto dell'edificio rappresenta una delle componenti dell'algoritmo per il calcolo dell'importo finale dovuto dagli utenti per il calore totale (la somma degli importi per l'energia termica rilasciata dall'impianto dell'edificio, il riscaldamento e l'acqua calda), ove l'importo dovuto per il riscaldamento di un appartamento risulta dalla differenza tra il calore totale (minuendo) e la somma dell'energia termica dall'impianto, dell'energia termica rilasciata dai radiatori nelle parti comuni dell'edificio e dell'energia termica per l'acqua calda (sottraendo).

- 5) Se una normativa nazionale, ai sensi della quale i consumatori pagano per la fornitura di energia termica rilasciata da un impianto di un edificio in proporzione ai volumi riscaldabili degli appartamenti in base alla planimetria senza considerare il quantitativo di energia termica effettivamente rilasciato ai singoli appartamenti, contrasti con il divieto di abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 101 TFUE e con il divieto di concessione di aiuti di Stato incompatibili ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza**

Articolo 101, paragrafo 1, articolo 107, paragrafo 1, e articolo 169, paragrafo 1, TFUE

Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, articolo 13

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, considerando 64 e 65, articolo 9, paragrafi 1 e 3, articolo 10

## **Disposizioni nazionali**

Zakon za energetikata (legge sull'energia), articolo 38a, paragrafo 1, articolo 38b, paragrafo 1, articolo 125, paragrafo 3, articolo 139, paragrafo 1, articolo 140, paragrafo 1, articolo 140a, 141, 142, 150; § 1 punti 1, 16, 27, 37, 38, 39, 50, 57 e 58 e disposizioni complementari

Naredba za toplasnabdyavaneto (decreto relativo al teleriscaldamento) n. 16-334 del 6 aprile 2007, articolo 38, n. 1, 2 e 3, articolo 49, paragrafi da 1 a 4, articolo 51, paragrafi 1 e 2, articolo 52, paragrafi da 1 a 8, articolo 57, 58; articolo 1, punti 1, 2a, 3, 8, 12, 13a delle disposizioni complementari e articoli 2 e 3 delle disposizioni transitorie e finali; allegato all'articolo 61, paragrafo 1, di detto decreto recante il titolo «Modalità di calcolo per la ripartizione del consumo di energia termica negli edifici in regime di condominio»

Pokazатели za kachestvoto na toplasnabdyavaneto (indicatori per la qualità della fornitura di energia termica), deliberati il 30 settembre 2004 dalla Darzhavna komisija za energiyno i vodno regulirane (commissione nazionale di regolamentazione dei mercati dell'energia e dell'acqua)

Metodika na Darzhavnata komisija za energiyno i vodno regulirane za opredelyane na dopustimite razmeri na tehnologichnite razhodi na toplinna energia pri prenos na toplinna energia (metodo adottato dalla commissione nazionale di regolamentazione dei mercati dell'energia e dell'acqua per determinare l'entità ammissibile dei costi di infrastruttura dell'energia termica in sede di trasmissione)

## **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 La ricorrente sostiene di essere autorizzata, quale impresa di fornitura di energia ai sensi della legge sull'energia, a produrre e trasmettere energia termica alle stazioni di trasferimento degli edifici a fini di riscaldamento e fornitura di acqua calda.
- 2 Il resistente è proprietario di un appartamento riscaldato e, quale cliente, è tenuto a corrispondere a cadenza mensile gli importi dovuti alla ricorrente in base alle condizioni generali di contratto per la fornitura di calore.
- 3 Tra il 1° maggio 2018 e il 31 ottobre 2020, la ricorrente avrebbe fornito energia termica per un valore di Leva (BGN) 519, importo che non sarebbe stato pagato. A causa della mora nei pagamenti, per il periodo dal 3 luglio 2018 sino al 5 aprile 2021 sarebbero dovuti anche interessi nella misura di BGN 78,20.
- 4 A fronte del mancato pagamento degli importi sopra indicati da parte del resistente, la ricorrente ha ottenuto l'emissione di un'ingiunzione di pagamento, contro la quale il resistente ha, tuttavia, proposto opposizione, cosicché, in base al diritto nazionale, la ricorrente ha dovuto far valere il proprio credito con la presente azione.

- 5 Il resistente contesta il credito, compresi l'effettivo utilizzo di energia termica e il consumo di calore, la correttezza della quantità di energia così come calcolata e ripartita, l'idoneità dei contatori e la funzionalità della stazione di trasferimento, la correttezza delle registrazioni contabili e l'ammontare degli importi azionati.
- 6 Egli ritiene che la formula utilizzata per il calcolo dell'energia termica relativo a un impianto di distribuzione di un edificio violi il diritto dell'Unione. In effetti, nel periodo di cui trattasi, all'interno dell'appartamento non vi sarebbe stato alcun consumo di energia termica, poiché i radiatori non sarebbero stati nella condizione di rilasciare calore e gli importi non sarebbero, pertanto, dovuti.
- 7 Il Tribunale ha acquisito una perizia tecnica in cui il perito ha accertato, in particolare, che
  - nel periodo interessato la stazione di trasferimento era in funzione;
  - il contatore termico comune della stazione di trasferimento e i suoi sensori erano correttamente installati, e il numero e le modalità di installazione dei contatori all'interno della stazione di trasferimento erano conformi ai requisiti;
  - i contatori termici impiegati erano omologati, erano stati sottoposti a test metrologici ed erano idonei all'effettuazione di misurazioni commerciali;
  - il quantitativo di energia termica fornito alla stazione di trasferimento veniva misurato all'inizio di ogni mese con il contatore termico, con effettuazione della lettura dei dati di misurazione alle ore 00:00 del primo giorno del mese;
  - dai quantitativi rilevati venivano detratti i costi di infrastruttura e la differenza veniva ripartita tra tutti gli utenti;
  - la ripartizione avveniva correttamente e in linea con i requisiti del metodo previsto.
- 8 Tuttavia, a titolo di chiarimento, il perito ha osservato quanto segue:
  - la stazione di trasferimento era in cattivo stato e il quantitativo di energia termica rilevato dal fornitore di calore, che sarebbe stato consumato nella stazione di trasferimento, non può essere corretto;
  - all'atto dell'installazione i contatori termici nella stazione di trasferimento sono stati dotati di sigilli; in occasione di una successiva rimozione ne sono stati rinvenuti privi, il che è inammissibile, poiché consente manomissioni del dispositivo di misurazione;
  - il quantitativo di energia determinato dal fornitore per il riscaldamento di un metro cubo non può essere fisicamente corretto ed è decisamente troppo elevato;

- la formula impiegata dal fornitore per i suoi calcoli presuppone prestazioni dell'impianto a temperature che, in realtà, non vengono raggiunte. In altre parole, si presuppone che l'impianto funzioni alla massima potenza.
  - In tale specifico immobile non è possibile consumare il quantitativo attribuito.
- 9 Il perito ha accertato che i calcoli compiuti in base a detto metodo fanno gravare, in definitiva, sugli utenti che non utilizzano energia termica una parte dei costi dovuti dagli utenti che la consumano poiché le fatture di detti primi utenti contenevano una parte dei costi dovuti per l'energia termica impiegata per il riscaldamento.
- 10 Le conclusioni del perito non sono state contestate dalle parti.

### **Principali argomenti delle parti nel procedimento principale**

- 11 Il resistente contesta in toto le modalità di determinazione del consumo di energia termica e sostiene che la normativa nazionale non sarebbe in linea con il requisito previsto dal diritto dell'Unione, secondo cui i consumatori devono farsi carico del proprio consumo effettivo di energia.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 12 Le questioni principali sollevate dal presente caso concernono la legittimità della determinazione del consumo di calore secondo il metodo previsto nel diritto nazionale. Diversi fattori considerati in sede di calcolo del consumo effettivo di calore inducono il giudice del rinvio a dubitarne.
- 13 Secondo il giudice del rinvio, la formula a tal fine utilizzata non è chiara e obbliga l'utente che non utilizza all'interno del proprio appartamento energia per il riscaldamento a pagare per la fornitura di energia di altri utenti. La formula per il calcolo del calore rilasciato dall'impianto dell'edificio comprende valori che sono stati determinati in base a condizioni di progettazione di riferimento, senza considerare se i sistemi di riscaldamento siano effettivamente mantenuti in funzione in tali condizioni e quali siano le reali condizioni di funzionamento di detti sistemi. Non sono state prese in considerazione nemmeno le caratteristiche specifiche degli edifici e le loro peculiarità termiche e costruttive.
- 14 Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/27, quando il consumo di energia non può essere quantificato con esattezza, possono essere introdotte, se del caso, regole trasparenti e tali regole comprendono orientamenti sulle modalità per ripartire i costi relativi al calore e/o all'acqua calda utilizzati come segue:
- a) acqua calda per il fabbisogno domestico;

- b) calore irradiato dall'impianto dell'edificio e ai fini del riscaldamento di aree comuni (qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori);
- c) per il riscaldamento di appartamenti.
- 15 Tuttavia, in base alla formula prevista nel diritto bulgaro, i consumatori che non utilizzano energia per il riscaldamento sono tenuti a pagare importi che devono essere versati dai consumatori che si servono del riscaldamento.
- 16 Nelle sue considerazioni il giudice del rinvio rimanda anche all'accertamento del perito secondo cui le prestazioni effettive non corrisponderebbero alla potenza termica installata. Nella specie, dal progetto dell'impianto di riscaldamento emerge che il fabbricante stesso aveva quantificato la potenza sulla base di parametri (temperatura dell'acqua calda di 95 °C, temperatura dell'acqua di scarico di 70 °C e temperatura ambiente di 20 °C), che in concreto non sono presenti. La potenza dell'impianto di riscaldamento non è pertanto quella definita nelle condizioni di progettazione di riferimento, poiché l'impianto di riscaldamento in realtà non opera in presenza di tali condizioni.
- 17 Il giudice del rinvio evidenzia che i radiatori recanti l'indicazione «zero» non sono stati oggetto di lettura. In presenza di una valvola termostatica, ogni utente può interrompere l'apporto termico a detti apparecchi, qualora lo desideri. Non è noto e neppure prevedibile chi interromperà l'apporto termico ai radiatori, né quando lo farà, potendo così ridurre considerevolmente l'effettiva potenza con cui l'impianto di riscaldamento viene mantenuto in funzione.
- 18 Non è nemmeno chiaro perché si ritenga che la temperatura media per l'edificio in regime di condominio sia di 19 °C, mentre le condizioni di progettazione di riferimento prevedevano una temperatura di 20 °C. Inoltre, non sono stati presi in considerazione il materiale delle tubazioni e i suoi parametri di riscaldamento.